

REGOLAMENTO (CE) N. 1127/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1423/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che i dazi della tariffa doganale e i dazi addizionali all'importazione di zucchero greggio sono fissati, se gli zuccheri sono destinati alla raffinazione, con riferimento a zuccheri con una resa pari al 92 %, corrispondente a quella della qualità tipo definita dalla Comunità; che pertanto è implicito che se la resa di tali zuccheri si scosta dalla resa fissata per la qualità tipo è necessario un adattamento; che per ragioni di chiarezza è tuttavia necessario precisare che le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, si applicano esclusivamente ai suddetti zuccheri greggi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1423/95, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, risulta diverso da quello fissato per la qualità tipo, il dazio della tariffa doganale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 e il dazio addizionale da riscuotere per i prodotti di cui ai codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90, per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio sono calcolati moltiplicando il dazio corrispondente relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.